

Quando affidarsi al trust e come utilizzarlo al meglio

Come funziona, a chi conviene, quanto costa costituirlo e a chi farlo gestire. Due esperti della materia rivelano i segreti di uno strumento complicato, che può essere molto utile per ottimizzare anche le pianificazioni patrimoniali più complesse



di Aldo Bognini Cobianchi

Per risolvere il problema del passaggio generazionale o per ottimizzare la gestione del patrimonio, spesso viene suggerito dai consulenti finanziari di fare un trust, ma non sempre il consiglio è giustificato dalle reali esigenze del cliente. Il trust non è la panacea di tutti i possibili problemi, però, a onor del vero, ne risolve parecchi se ben fatto e nei tempi giusti. Ma in realtà cos'è questo strumento, come funziona, a chi conviene farlo, quanto costa costituirlo e farlo gestire, sono solo alcune delle domande che gli interes-

sati dovrebbero fare quando affrontano l'argomento con il proprio consulente. Ma anche capire quali sono i professionisti più indicati per crearlo e come verrà gestito. Infatti i trust costituiti senza seguire le giuste regole possono essere smontati facilmente dalle istituzioni e quindi, non essere funzionali al progetto per cui si sono costituiti.

A due professionisti della finanza, che di trust si occupano ad alto livello, abbiamo rivolto una serie di domande per fare chiarezza su diversi aspetti che è bene

sapere, comprese le figure di fondamentale importanza del trustee e del settlor. Per le loro competenze, l'avvocato patrimonialista Roberto Lenzi, dello studio Lenzi e Associati, e Marco Bolognesi, amministratore delegato di Hera Fiduciaria, danno una serie di indicazioni e interpretazioni sul funzionamento e l'utilità del trust.

Cos'è e com'è strutturato (anche dal punto di vista giuridico)?

Risponde Lenzi

Il trust (letteralmente «affidamento») è un istituto polimorfo caratterizzato da una certa flessibilità e versatilità. Può prestarsi, infatti alle finalità più ampie, anche se spesso è stato utilizzato con una certa approssimazione. È bene chiarire che frequentemente viene usato il termine trust; meglio sarebbe parlare di trusts tante sono le implicazioni che caratterizzano lo strumento, non ultime quelle di carattere fiscale. La stessa Agenzia delle entrate (Ris. N. 110 del 23/4/2009) precisò che il trust può essere utilizzato «per una molteplicità di scopi. Ciò, impedisce a priori categorizzazioni assolute e qualsiasi proposta interpretativa unitaria».

Sotto il profilo giuridico, l'istituto non ha, ad oggi, una disciplina civilistica interna, ma trova la propria legittimazione in seguito all'adesione dell'Italia (così come altri Paesi) alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 e in vigore dal 1° gennaio 1992) che ne ha inquadrato gli aspetti fondamentali in termini civilistici (demandando ai singoli Stati l'inquadramento dell'istituto sotto il profilo fiscale). Il trust, peraltro, trova la sua genesi e il suo sviluppo (così come lo conosciamo oggi) nel mondo anglosassone, e nella tradizione di common law. La Convenzione dell'Aja ci permette di delineare lo schema classico del trust; vale a dire, è previsto che un determinato soggetto (disponente/settlor/grantor), proprietario di alcuni beni, se ne spogli, conferendoli (fondo in trust) a un terzo soggetto (amministratore/fiduciario/trustee, persona fisica o giuridica) che li dovrà amministrare nei termini stabiliti dall'atto costitutivo (e che dovrà rendere conto della propria gestione), in favore di uno o più beneficiari ovvero per il perseguimento di uno scopo determinato. Ricorrente è spesso la figura di un altro soggetto (guardiano/protec-

tor) al quale sono attribuiti particolari poteri di controllo e d'intervento sull'operato del trustee. Altresì, è assai frequente l'utilizzo di apposite memorie scritte (letters of wishes) da parte del settlor che di solito contengono istruzioni o informazioni aggiuntive per il trustee (di natura confidenziale sui quali nessun diritto di visione spetta ad alcuno, neppure ai beneficiari del trust). Quest'ultimo non è legalmente obbligato a seguire il contenuto della memoria (che non è vincolante, non altrimenti verrebbe pregiudicata la discrezionalità del trustee), ma nella pratica viene solitamente seguito.

Quali effetti produce?

Risponde Lenzi

Il principale effetto realizzato è di natura segregativa, poiché i beni in trust, pur intestati a nome del trustee, costituiscono una massa distinta che non fa parte del patrimonio del trustee né (più) di quello del settlor che se ne è spossessato. I beni, pertanto, non saranno aggredibili dai creditori del trustee né da quelli personali del settlor (ferme restando le norme imperative

I beni in trust non fanno parte del patrimonio del trustee né di quello del settlor che se ne è spossessato

fissate dall'ordinamento italiano, onde evitare intenti fraudolenti come più avanti specificato). Una precisazione giuridica può apparire opportuna. Nel mondo anglosassone la segregazione si realizza attraverso il semplice spossessamento dove l'ordinamento giuridico prevede due tipi di proprietà: formale (legal ownership) e sostanziale (equitable ownership). Diversamente, nell'ordinamento europeo, di matrice romanistica (e ispirato alla civil law), tale dicotomia non esiste e il problema dello spossessamento deve essere risolto con on il trasferimento dei beni (che escono dal patrimonio del disponente ed entrano nel patrimonio in trust).

Quali finalità si possono perseguire?

Risponde Lenzi

Le finalità possono essere di varia natura, essendo il trust, come prima specificato di natura polimorfa. Molte le situazioni in cui

un trust potrebbe realizzare appieno le sue funzioni; tra queste (senza pretesa di esautività): garantire la continuità di un patrimonio o preservare lo stesso a beneficio di un figlio minore (magari nato in un secondo matrimonio), addirittura attraverso l'utilizzo congiunto di una polizza vita e di un trust come beneficiario della stessa; garantire il passaggio generazionale di un'azienda, disciplinando i rapporti tra i familiari nella holding di famiglia e gli aspetti inerenti l'amministrazione nella continuità aziendale; disciplinare in trust i rapporti tra soci di capitale come alternativa o consolidamento di patti di sindacato; preservare il patrimonio immobiliare (ma anche d'altra natura) apportandolo in trust e disciplinandone gli usi futuri; eventualmente, tramite apporto e trasformazione di società esistenti; costituire un patrimonio separato, gestito in maniera discrezionale da un



Roberto Lenzi
avvocato
patrimonialista,
studio Lenzi
e Associati

trustee professionale e la cui esistenza sia condizionata (a termine, ovvero a monte sino a che determinate situazioni sussistano); conferire in trust le quote aziendali (o parte di esse) con beneficiari i figli minorenni (nel trust le quote saranno gestite fino a una precisa data, alla scadenza della quale il patrimonio potrà essere equamente diviso secondo criteri qualitativi); costituire un trust che permetta la tutela di un soggetto debole/incapace, anche in caso di premorienza dei genitori (garantendo così la rendita e preservando il patrimonio); conferire in trust disponibilità finalizzate a costituire un patrimonio separato per garantire il buon esito di un'operazione; regolare in maniera alternativa le convenzioni matrimoniali (ad esempio, come gestire la futura alienazione un bene acquisito prima del matrimonio); costituire un trust con finalità commerciali; realizzare scopi di natura filantropico-caritatevoli, ovvero per gestione di opere d'arte o per il mantenimento e la cura di animali domestici; intervenire, in ogni caso, in tutte quelle situazioni familiari caratterizzate da una certa complessità (disponenti, beni, beneficiari allocati anche in Paesi diversi) e/o litigiosità.

IN SINTESI

Obiettivi

L'obiettivo principale del trust è la «segregazione» del patrimonio. Perché con l'istituzione del trust, il disponente si spossa completamente e definitivamente dei beni, i quali entrano a far parte di un patrimonio separato e autonomo, rispetto a ogni altra posizione giuridica del disponente. Ciò evita che il patrimonio possa essere aggredito a seguito delle vicende personali del disponente (se costituito in bonis). Il trust stabilisce anche con quali regole quel patrimonio debba essere amministrato, conservato e attribuito ai beneficiari.

Quando si usa

Il trust può essere utilizzato per perseguire una serie di scopi:

- Gestione unitaria di scopo del patrimonio
- Tutela immobiliare
- Pianificazione successoria
- Segregazione patrimoniale di scopo
- Tutela mobiliare e investimento
- Pianificazione familiare
- Passaggio generazionale
- Garanzia

Come e quando costituirlo?

Risponde Lenzi

Il trust è istituito in modo unilaterale ma consta di due documenti base: l'atto di costituzione (deed of trust) che contiene le regole da seguire per l'amministrazione e la gestione dei beni e l'atto dispositivo che consiste nelle modalità di attribuzione dei beni dal disponente al trustee. Il trust avrà pertanto efficacia durante la vita del disponente. Le difficoltà (attribuibili ad aspetti di varia natura) per molti soggetti (soprattutto in Italia) di spossarsi (alienare) dei propri beni ha fatto registrare il frequente utilizzo di formule di trust (dormienti o contingent trust) idonee a procrastinare l'effettivo conferimento dei beni in trust in momento successivo. Ad esempio, inserendo come beneficiario di una polizza vita un trust oppure istituendo un trust testamentario. In entrambi i casi, pur essendovi differenze, il trust avrà efficacia dopo la morte del disponente.

Nonostante, in linea teorica, sia consentito la costituzione di un trust senza una particolare forma, è sempre consigliabile (in

certi casi obbligatorio) stipulare un trust con la forma scritta (meglio se con atto pubblico notarile). Lo richiedono la normativa antiriciclaggio, certe giurisdizioni (a pena di nullità) e la necessità di potere compiutamente dimostrare la volontà del disponente di istituire il trust.

Chi può essere un beneficiario, anche chi lo costituisce?

Risponde Bolognesi

Il beneficiario (o i beneficiari) di un trust sono quei soggetti che hanno un diritto nei confronti del trustee di ricevere il reddito prodotto dal trust oppure il patrimonio del trust stesso (o entrambi) secondo le modalità definite dall'atto istitutivo.

Nei trust ordinari i beneficiari sono sempre individuati o individuabili già nel momento di istituzione del trust (se non lo fossero l'atto sarebbe affetto da nullità) contrariamente al trust di scopo, dove i beneficiari sono individuati o individuabili dal trustee, solo nel corso di vita del trust, e in correlazione al perseguimento dello scopo dello strumento. Ovviamente solo nel primo caso saremo nella condizione in cui i beneficiari possano agire verso il trustee perché questi adempia ai suoi doveri onorando i diritti dei reclamanti. Nel secondo caso spetta al guardiano verificare che l'attività del trustee sia coerente allo scopo del trust.

Il disponente può essere individuato come beneficiario, anche se non dovrebbe mai costituire l'unico commendatario

Generalmente ai beneficiari, tramite l'atto istitutivo, sono riconosciuti una serie di poteri, tra i quali figurano, oltre al diritto di controllo sul patrimonio in trust, il diritto di informazione, il diritto di agire nei confronti di terzi per l'eventuale recupero di beni e diritti lesi, il diritto di agire nei confronti del trustee per inadempimento o per atti dannosi commessi.

Particolare interesse presenta la figura dei «beneficiari successivi», ovvero di beneficiari che sostituiscono, sia in termini di reddito sia di patrimonio, i beneficiari originali individuati dall'atto istitutivo. Qualora sia previsto un meccanismo di individuazione successiva potremmo avere un patrimonio in trust il cui beneficiario è, ad



esempio, una stirpe dove le generazioni via via successive acquisiscono la posizione di beneficiari; in questo caso si potrebbe pensare addirittura a un fondo in trust che potrebbe non trovare mai una distribuzione finale ma dove il patrimonio sostenga in via continuativa la famiglia nel tempo. In questo caso alla durata massima dei novant'anni si potrebbe ovviare con modifiche successive dell'atto.

Spesso viene posta la domanda se anche il disponente possa essere individuato come beneficiario, la risposta è sicuramente positiva (ad esempio è legittimo che il trustee si curi di mantenere inalterato il tenore di vita del disponente o si faccia carico delle spese mediche necessarie per la salute di quest'ultimo) anche se non dovrebbe mai costituire l'unico beneficiario del trust, fattispecie che svuoterebbe, se non per casi atipici e assolutamente residuali (per esempio il trust costituito dall'amministratore di sostegno e altri) lo strumento delle caratteristiche positive discusse e degne di essere perseguite.

Quando termina un trust? C'è una scadenza predeterminata?

Risponde Lenzi

La Convenzione dell'Aja, prescrive l'individuazione di una durata del trust, che verrà definita dalla legge regolatrice prescelta da chi lo costituisce. Deve essere, comunque, stabilita una durata massima e un termine di scadenza. L'atto costitutivo preve-

de, di norma, il termine di scadenza, potendosi prevedere anche una risoluzione prima del termine stabilito: motivi predefiniti nell'atto costitutivo; uno scopo perseguito e anticipatamente raggiunto oppure irrealizzabile; un trustee che voglia cessare il proprio incarico e non sia sostituibile (evento raro); volontà dei beneficiari (qualora previsto). Non vi è, quindi una durata standard.

Cosa si può inserire nel trust?

Risponde Lenzi

L'ambito di inserimento di beni in trust è vastissimo (a differenza di altri istituti anche di natura domestica). Si possono trasferire beni immobili e mobili, denaro, quote sociali non quotate, strumenti finanziari di ogni genere, diritti di varia natura. Non possono essere oggetto di trust beni futuri o non individuabili.

Nel trust si possono aggiungere o alienare beni successivamente alla sua costituzione?

Risponde Bolognesi

Il trust è tipicamente uno strumento «su

misura» e, fatto salvo i divieti previsti dalla legge regolatrice e dal diritto interno, tutto può essere previsto e regolato dal disponente. Quindi è possibile prevedere dotazioni di beni e diritti successive sia da parte del disponente che, eventualmente, anche da parte di soggetti terzi, sempre vincolate allo scopo del trust. Altrettanto è possibile prevedere o immaginare successive dotazioni di beni all'interno del trust che trovano un limite solo nel rispetto dei diritti dei beneficiari: in altri termini queste disposizioni devono essere poste in essere considerando il loro effettivo interesse.

Cosa è tenuto a fare il trustee e come ne risponde?

Risponde Bolognesi

La risposta a questa domanda viene data direttamente dalla Convenzione dell'Aja, dove all'art. 2 si prevede che «il trustee è investito del potere e onerato dall'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge»; il trustee quindi è il sog-



getto sul quale grava l'obbligo di perseguire gli obiettivi che il disponente ha identificato nell'atto istitutivo tramite l'utilizzo del fondo in trust.

Da ciò emergono due tipi di responsabilità del trustee, da una parte il cosiddetto «breach of trust», ovvero la responsabilità che discende dall'infrazione delle disposizioni contenute nell'atto istitutivo; dall'altra si concretizza una responsabilità del trustee per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. In relazione alla prima, il trustee è tenuto a ripristinare con i propri beni la consistenza patrimoniale del trust fund lesa da una illecita gestione; tale responsabilità solitamente viene circoscritta ai casi di dolo o colpa grave. In relazione alla seconda, nella maggioranza dei paesi si prevede una responsabilità che viene onorata nei limiti dei beni contenuti nel trust fund, escludendo quindi una responsabilità personale e illimitata del trustee in ossequio a una perfetta segregazione patrimoniale del trust fund rispetto alle consistenze del trustee.

Se il beneficiario è scontento del trustee può cambiarlo? E nel caso di comportamento scorretto, come viene tutelato dalle leggi vigenti?

Risponde Bolognesi

Anche in questo caso lo strumento risulta estremamente malleabile in relazione alle preferenze del disponente: nell'atto, infatti, possono essere previste sia le condizioni cui assoggettare la revoca del trustee (se del caso) sia i soggetti cui viene attribuito il corrispondente potere/diritto, per esempio il guardiano o i beneficiari. L'unico punto di particolare attenzione è eventualmente costituito dal fatto che il potere di revoca sia attribuito al disponente stesso; se questo potere fosse indiscriminato e/o incondizionato si potrebbe configurare l'ipotesi di uno «sham trust» con conseguente rischio di nullità dello strumento, anche dal punto di vista fiscale. Non è, in genere, prevista alcuna giusta causa per l'esercizio del diritto di revoca. Oltre a ciò può evidentemente esercitare la revoca, se ne ricorrono i presupposti, l'autorità giudiziaria. Per completezza espositiva, qualora il trust sia estero (in Italia risulterebbe estremamente complessa la loro attuazione) meritano un cenno due strumenti di cui pos-



Marco Bolognesi
amministratore
delegato di Hera
Fiduciaria

sono servirsi direttamente i beneficiari, laddove individuati, e benché non ancora proprietari, per la tutela dell'integrità del patrimonio vincolato. Il primo è costituito dal «tracing» e consiste nella possibilità di rivendicare il bene presso il terzo divenuto proprietario a seguito dell'improprio comportamento del trustee che l'abbia sottratto alla trust property. Il secondo strumento, chiamato «constructive trust» consente, invece, ai beneficiari di vincolare i terzi proprietari al perseguimento dello scopo impresso dal disponente.

Se il trustee lascia il mandato cosa succede? Il beneficiario o il costituente hanno voce in capitolo sul sostituto?

Risponde Bolognesi

Le regole per la successione del trustee compongono un altro elemento che deve trovare esplicitazione all'interno dell'atto istitutivo ove gli eventuali successori possono essere già stati individuati, ovvero sia stato attribuito a qualche soggetto il potere di nomina (per esempio al guardiano, allo stesso disponente o ai beneficiari

Chiunque può proporsi come trustee, meglio se con delle competenze, ma di solito si preferisce optare per una persona giuridica

secondo regole definite), in ultima istanza può comunque intervenire l'autorità giurisdizionale.

Quale figura può essere eletta trustee?

Risponde Bolognesi

La figura del trustee, come ben si evince, è fondamentale nello strumento del trust, è l'interprete delle volontà del disponente ai fini della realizzazione degli obiettivi prefissati; è quindi necessaria una particolare attenzione nella selezione di questa figura che deve non solo avere particolari competenze tecniche specifiche, ma anche un apprezzabile spessore etico e umano.

Da un punto di vista tecnico possiamo clusterizzare i trustees in due insiemi: trustee persone fisiche e trustee persone giuridiche (ovvero società); ad oggi non esiste sulla figura una specifica riserva di attività, chiunque può proporsi come trustee.

In generale si preferisce optare per l'elezione all'ufficio di una persona giuridica perché tende ad assicurare nel tempo una continuità funzionale che spesso non può essere garantita dalla persona fisica anche in considerazione del lungo arco temporale in cui possono trovare manifestazione le previsioni dello strumento. Tipicamente le persone giuridiche si qualificano come trustee company o come società fiduciarie, in questo secondo caso si tratta di società oggetto di specifica autorizzazione e vigilanza. È opportuno segnalare infine che, come anticipato, anche il disponente può ricoprire contestualmente il ruolo di trustee: si tratta del «trust autodichiarato», spesso utilizzato in ipotesi di gestione del patrimonio dell'incapace da parte dei genitori dello stesso (anche se si tratta di una possibilità non pacifica): in questa circostanza, tuttavia, normalmente si propende per l'inserimento della figura di un quarto soggetto, il «guardiano» che esercita un ruolo di garanzia nel perseguimento degli obiettivi di istituzione del trust.

Che cosa guardare e che cosa chiedere prima di scegliere il professionista con cui realizzare un trust?

Risponde Lenzi

L'ausilio di un professionista/struttura professionale con expertise specifica sul tema e in grado di rapportarsi in maniera pluridisciplinare è fondamentale, trattandosi di materia assai specialistica che investe aspetti di natura patrimoniale complessa. Un intervento di tale tipo (preferibilmente non in conflitto di interessi) è fondamentale per verificare la compatibilità dello strumento con le effettive esigenze (imperativi e desiderata) del cliente, valutando il rapporto costi/benefici sia sotto il profilo qualitativo e quantitativo dei beni coinvolti, nonché la localizzazione degli stessi. Il confronto con il professionista dovrà evidenziare anche chiaramente il tipo di percorso prescelto e i soggetti più adatti da coinvolgere (trustee, protector, oltre a eventuali altri con specifiche competenze). Questo strumento non dovrebbe essere offerto (così come spesso, purtroppo, avviene soprattutto da tanti che «vivono di trust») in maniera indifferenziata e standardizzata; tale che fosse lo strumento ideale per ogni situazione. Più corretto, invece con-

siderarlo e utilizzarlo come uno dei vari strumenti di pianificazione patrimoniale; idoneo, cioè, a svolgere in maniera ottimale le proprie finalità una volta che, magari, non si siano trovate in ambito domestico soluzioni più semplici, più economiche e maggiormente regolamentate.

In quali casi non si deve ricorrere al trust?

Risponde Lenzi

Al di fuori di quanto già espresso precedentemente (strumento inidoneo per la singola fattispecie) occorre considerare l'elemento centrale su cui valutare lo strumento; vale a dire la causa del trust. Mai si dovrà pensare di istituire trust per finalità illecite o comunque contrarie ai principi fondamentali e a quelli generali dell'ordinamento italiano (sottrazione d'imposta, in frode ai creditori, o a interessi familiari legittimi); cosa in tanti casi avvenuta in passato. L'istituto, con buona probabilità, non otterrebbe alcuna tutela giuridica o perlomeno ci si troverebbe di fronte a uno strumento facilmente smontabile. Addirittura, per i soggetti interessati al presidio in materia di antiriciclaggio (non ultimi professionisti e trustee coinvolti), l'Unità di informazione antiriciclaggio (Uif) ha fornito uno schema di riferimento idoneo a valutare comportamenti anomali che possono far ipotizzare, un uso distorto o abusivo dello strumento: sia sotto il profilo dei soggetti


Il trust non dovrebbe mai essere offerto (come talvolta avviene) in maniera indifferenziata e standardizzata

coinvolti (in primis, il disponente, i suoi rapporti con trustee e beneficiari, il trustee ecc.); sia sotto quello oggettivo (atto e modalità riguardanti l'atto di istituzione e funzionamento del trust, giurisdizione selezionata, particolari clausole prescelte ecc.); sia, infine con riguardo alla costituzione di trust avente per oggetto determinati beni o particolari operazioni comunque anomale.

Quali costi può avere e da cosa dipendono?

Risponde Bolognesi

Il trust genera due tipi di costo: quello relativo all'istituzione e quello relativo al



mantenimento; il primo attiene a tutte le attività prodromiche all'atto e l'atto stesso ovvero la consulenza, la realizzazione del regolamento e i costi notarili (se del caso), il secondo attiene all'amministrazione e al controllo del trust, ovvero il compenso del trustee (se professionale e previsto) e il compenso del guardiano e di altre figure professionali se indicate nello strumento. Non essendo un servizio standard è difficile definirne in modo preciso il costo, a ciò si aggiunge che sul mercato sono presenti due prassi differenti: una quotazione che si lega all'entità dei beni amministrati (tanto maggiori i beni, tanto più elevato il costo) e una seconda che lega il compenso all'effettivo impegno nell'attività di gestione ed amministrazione (più o meno complessa e time consuming). Tralasciato il primo caso, per esperienza il costo iniziale può andare da 5.000 euro in su mentre quello ricorrente da 3.000/3.500 (trust semplice o dormiente) a salire.

**Meglio in Italia o all'estero?
Quali leggi regolatrici
sono preferibili? Quale lingua
è utilizzabile?**

Risponde Bolognesi

Occorre premettere che l'Italia, benché abbia ratificato la Convenzione dell'Aja nel 1989 riguardante il trust, ha mancato

di adottare una normativa nazionale di attuazione pertanto, a oggi, i soggetti che intendano servirsi di questo strumento devono «eleggere» una legge straniera di riferimento, rispetto alla quale vagliare la conformità dell'operazione, con l'unico ulteriore limite della compatibilità all'ordinamento interno. Detto ciò, ogni professionista del settore potrebbe dare a queste domande differenti risposte, tutte (o quasi) probabilmente ragionevoli; non essendo un prodotto, ma un abito su misura si presta a essere cucito in modo estremamente libero.

Personalmente approvo un approccio che prediliga la semplicità ogniqualvolta sia possibile; se i beni oggetto di trust e disponenti e beneficiari sono residenti in Italia l'utilizzo di un trustee estero (rectius trust) comporta delle complessità e (spesso) costi e conseguenze fiscali generalmente non giustificati; con disponenti e/o patrimoni prevalentemente radicati all'estero la conclusione potrebbe invece essere diversa. Anche in relazione alla legge regolatrice potremmo trovarci davanti risposte molto differenti; legge inglese, legge di Jersey, legge di San Marino, legge di Bahamas sono tutte leggi egualmente valide e utilizzabili, ognuna ha, a livello strutturale, delle differenze che possono essere esaltate in relazione al programma specifico

dello strumento; tra l'altro nulla vieta (tutt'altro) che sulla legge scelta si possano fare degli innesti su specifici temi ricorrendo ad altre normative qualora più efficienti.

Qual è il trattamento fiscale di un trust residente in Italia?

Risponde Bolognesi

In relazione alle imposte sui redditi la normativa si è ormai consolidata dal 2007, riconoscendo al trust un'autonomia soggettiva tributaria e inserendolo tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires). Il trattamento specifico dei redditi varia in relazione all'oggetto dell'attività esercitata dal trust, commerciale o non commerciale, e alla presenza o meno di beneficiari individuati (ovvero soggetti che esprimono, rispetto al reddito, una capacità contributiva effettiva) che determinano la classificazione del trust come «trasparente» oppure «opaco».

Nel caso di trust trasparente, questo non è considerato come autonomo soggetto d'imposta, determinando così l'imputazione dei redditi del trust e la conseguente tassazione degli stessi come redditi di capitale direttamente in capo al beneficiario individuato, indipendentemente dall'effettiva percezione, escludendo tuttavia dalla determinazione della base imponibile tutti i redditi che siano già stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel caso in cui il trust sia invece opaco, allo stesso è riconosciuta autonomia soggettiva tributaria e il relativo reddito, come sopra ricordato, dovrà essere assoggettato ad Ires. In caso di trust opaco avente per oggetto un'attività commerciale, il reddito dovrà essere determinato secondo le regole del reddito d'impresa; qualora invece il trust svolga attività non commerciale, il reddito dovrà essere determinato secondo le regole proprie degli enti non commerciali. In tale ultimo caso, il reddito imponibile complessivo del trust è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, a esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Ai fini delle imposte indirette la situazione è invece in sostanziale evoluzione in

relazione a quanto fino ad oggi previsto dalle circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 nelle quali si prevedeva un assoggettamento dell'atto dispositivo (letto come costituzione del vincolo di destinazione) a imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell'8%, salvo franchigie e aliquote differenziate in relazione al grado di parentela disponente-beneficiario. In modo conseguente, i trasferimenti ai beneficiari finali non davano luogo ad alcuna applicazione d'imposta se non l'ipotecaria e catastale in relazione ai beni immobili; su questo quadro è intervenuta con diverse sentenze la Corte di Cassazione la quale ha considerato il trasferimento dei beni in trust un atto generalmente neutro dal

La costituzione di un trust non comporta più l'assolvimento di un immediato e spesso rilevante onere fiscale

punto di vista fiscale non suscettibile, come tale, di realizzare alcun trapasso di ricchezza, fattispecie che invece avverrà nel momento della devoluzione ai beneficiari finali ossia a compimento e realizzazione del trust e, quindi, solo in quel momento troverà applicazione l'imposta sulle successioni e donazioni. La conseguenza di questo nuovo orientamento, sintetizzato nella circolare in consultazione dell'Agenzia delle entrate che ha recepito la tendenza della giurisprudenza di legittimità, è che l'atto istitutivo del trust, qualunque sia il trasferimento di ricchezza a suo favore, sarà assoggettato soltanto all'imposta di registro in misura fissa, a prescindere dalla natura del disponente; la medesima imposizione verrà applicata anche all'atto della sostituzione del trustee in quanto non avente a oggetto una prestazione a carattere patrimoniale.

Senza voler entrare nel merito di valutazioni personali relative al mutando quadro di riferimento, si intende tuttavia sottolineare il profondo cambiamento prospettico da considerare attentamente in relazione all'opportunità pianificatoria offerta dal trust; oggi, infatti, la definizione di un programma e la dotazione di beni in trust a questo conferiti non comportano più l'assolvimento di un immediato e spesso rilevante onere fiscale. ●